




Regione Sicilia



CENTRALE UNICA COMMITTENZA

Comuni di San Filippo del Mela, Furnari e Milazzo

Comune capofila: Comune di San Filippo del Mela

Stazione Appaltante Comune di Milazzo

*Manutenzione copertura e restauro conservativo dei
prospetti della Chiesa di San Papino*

CUP H54H15000790001– CIG 7314144E8E

COD. Caronte SI_1_16920

Disciplinare di Gara

DISCIPLINARE DI GARA

AVVERTENZE:

In tutti i casi in cui nel presente disciplinare viene indicato:

1. "Codice dei Contratti" è il D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 implementato e coordinato con il decreto legislativo 19 Aprile 2017, n.56t;
2. "Regolamento" è il Regolamento di attuazione del Codice dei Contratti approvato con D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii limitatamente agli articoli vigenti fino alla data di entrata in vigore degli atti attuativi del D.Lgs.n.50/2016 ;
3. "Legge regionale 12 Luglio 2011 n.12 come da ultimo modificata dalla Legge Regionale 17 Maggio 2016 n.8 (Gurs n.22 DEL 24.05.2016)" E' la legge regionale che ha recepito con modifiche ed integrazioni il previgente Decreto Legislativo 12 Aprile 2006 n.163, ed oggi, in forza della modifica legislativa di cui anzi, il Decreto Legislativo 18 Aprile 2016, n.50.
4. "Il Decreto del Presidente della regione siciliana 31 Gennaio 2012, n.13" è il Regolamento di esecuzione ed attuazione della legge regionale 12 luglio 2011, n.12.
5. "Protocollo di legalità" è l'Accordo quadro Carlo Alberto Dalla Chiesa stipulato in data 12 luglio 2005 tra il Ministero dell'Interno, la Regione Sicilia, le nove Prefetture dell'Isola, l'Autorità di Vigilanza sui lavori pubblici, l'Inps e l'Inail a garanzia della massima legalità e trasparenza nell'affidamento dei lavori e delle forniture pubbliche. Attraverso lo stesso si tende a rafforzare il quadro degli strumenti di natura amministrativa di deterrenza dei comportamenti illeciti nel settore degli appalti pubblici, allo scopo di minimizzare il rischio di infiltrazioni criminali nel ciclo degli investimenti.

Il Comune di Milazzo ha espressamente e formalmente aderito al *protocollo di legalità* con manifestazione di volontà resa dalla Giunta Municipale con deliberazione n. 190 del 12 luglio 2006.



1. Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte

I plichi contenente l'offerta e la documentazione, *pena l'esclusione dalla gara*, devono pervenire alla Centrale Unica di Committenza con sede presso il Comune di San Filippo del Mela Via Francesco Crispi n.16, a mezzo raccomandata del servizio postale ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, entro il termine perentorio delle ore 10,00 del 26 Febbraio 2018 ; è facoltà dei concorrenti la consegna a mano dei plichi presso l'Ufficio Protocollo del Comune di San Filippo da lunedì a venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00, che a richiesta ne rilascerà apposita ricevuta.

Il plico, *a pena di esclusione*, deve essere chiuso con ceralacca o con nastro adesivo personalizzato. Su tutti i lembi di chiusura, **anche su quelli preincollati dal fabbricante, a pena di esclusione** devono essere apposti, a scavalco, la firma del legale rappresentante o del soggetto legittimato a presentare l'offerta e possibilmente il timbro dell'Impresa.

Sul plico, inoltre, deve essere apposta la seguente dicitura" Offerta per la gara del 6 Febbraio 2018 ore 10,00 " Manutenzione copertura e restauro conservativo dei prospetti della Chiesa di San Papino CIG 7314144E8E" **Scadenza ricezione offerte ore 10,00 del 26 Febbraio 2018.**

Sull'esterno del plico, inoltre, devono chiaramente essere riportati il nominativo e la ragione sociale dell'Impresa mittente, la partita Iva o il codice fiscale, il numero di fax e l'esatto indirizzo, nonché l'indirizzo di posta elettronica certificata.

In caso di Imprese riunite i dati relativi al mittente dovranno riguardare tutte le Imprese associate evidenziando quella mandataria-capogruppo.

Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio del mittente.

Ai sensi dell'art.59, comma 3 del D.Lgs.n.50/2016 sono considerati irregolari i plichi fatti pervenire all'indirizzo indicato al punto 1.1. del bando di gara oltre il termine perentorio. In tal caso i concorrenti verranno esclusi dalla gara ed i plichi non verranno aperti.

I plichi devono contenere al loro interno, pena l'esclusione, due buste, a loro volta sigillate con ceralacca o con nastro adesivo personalizzato e controfirmate sul o sui lembi di chiusura anche preincollati, recanti l'intestazione del mittente e la dicitura, rispettivamente "A - Documentazione" e "B - Offerta economica".

Nella busta "A" devono essere contenuti, a pena di esclusione, i seguenti documenti, dichiarazioni e attestazioni:

- 1) **DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA**, sottoscritta dal legale rappresentante del Soggetto concorrente; nel caso di concorrente costituito da associazione temporanea o consorzio non ancora costituiti la domanda deve essere sottoscritta da tutti i Soggetti che costituiranno la predetta associazione o consorzio. Alla domanda, in alternativa all'autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità del/dei sottoscrittore/i; la domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va trasmessa la relativa procura. In ogni caso nella domanda di ATI o Consorzi da costituire devono essere specificati il designato capo-gruppo nonché le categorie, le quote di partecipazione e la quota di esecuzione che ogni associato intende assumere. La domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso, deve essere allegata la relativa procura.
Nel Caso di concorrente costituito da **aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete**:
 - a) Se la rete è dotata di **organo comune** con potere di rappresentanza e di **soggettività giuridica**, ai sensi dell'art.3, comma 4-quater, del D.L.n.5/2009, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'operatore economico che riveste le funzioni di organo comune;
 - b) Se la rete è dotata di **organo comune** privo del potere di rappresentanza o se la rete è **sprovvista di organo comune**, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero (**in caso di partecipazione nelle forme di raggruppamento da costituirsi**) da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
 - c) Se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è **priva di soggettività giuridica**, ai sensi dell'art.3 comma 4-quater del D,L, n.5/2009 la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'Impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
- 2) **ATTESTAZIONE** (*o fotocopia sottoscritta dal legale rappresentante o dichiarata conforme ed in entrambi i casi accompagnata da copia del documento di identità dello stesso in corso di validità*) o, nel caso di concorrenti costituiti da imprese associate o da associarsi, più attestazioni (*o fotocopia sottoscritta dal legale rappresentante o dichiarata conforme ed in entrambi i casi accompagnata da copia del documento di identità dello stesso in corso di validità*), rilasciata/e da società di attestazione (SOA) di cui all'art. 84 del "Codice" regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti il possesso della qualificazione in categoria e classifiche adeguate ai lavori da assumere ed essere in possesso, con esclusione delle classifiche I e II della certificazione relativa all'intero sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, rilasciata dai soggetti accreditati ai sensi delle norme

europee della serie UNI CEI EN 45000 e UNI CEI EN ISO/IEC 17000, riportata nell'attestazione rilasciata dalla suddetta SOA, ai sensi dell'art.84 del Codice e dell'art.63 del "Regolamento";

- 3) **DICHIARAZIONE sostitutiva** resa ai sensi del dPR 28 dicembre 2000, n. 445, ovvero, per i concorrenti non residenti in Italia documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, compilata in un unico documento, con la quale il concorrente o suo procuratore, assumendosene la piena responsabilità:

3.A **DICHIARA**, indicandole specificatamente, di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'**articolo 80, comma 1**, lettere a), b), b-bis) c), d), e), f), g), comma 2, comma 4, comma 5 lett. a),b),c),d),e),f), fbis) fter),g),h),i),l),m) del *Codice* di cui al d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e **specificatamente**:

1. Di non aver riportato condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, per uno dei seguenti reati:

- a) delitti consumati o tentati di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del Decreto del Presidente della Repubblica 9 Ottobre 1990,n.309, dall'articolo 291-quater del Decreto del Presidente della Repubblica 23 Gennaio 1972 n.43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 Aprile 2006,n.152 in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione e QUADRO 2008/841/GAI del Consiglio;
- b) delitti consumati o tentati di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater,320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;
- b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;
- c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee;
- d) delitti consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
- e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti dall'articolo 1 del decreto legislativo 22 Giugno 2007, n.109 e ss.mm.ii;
- f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con decreto legislativo 4 Marzo 2014 n.24;
- g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione;
- h) che ai sensi dell'art.80 comma 3 ultimo periodo sono intervenute le seguenti condanne, ivi comprese quelle per le quali ha beneficiato della non menzione ma non ricorre causa di esclusione in quanto :a) il reato è stato : depenalizzato ; è intervenuta riabilitazione è stato estinto è intervenuta revoca di condanna con riferimento alla lettera g. è decorso il periodo di cinque oppure il periodo della pena principale se inferiore a cinque anni.

2. La insussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 Settembre 2011, n.159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3 del decreto legislativo 6 Settembre 2011, n.159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia; (*art.80 comma 2 del D.lgs.n.50/2016*)
3. Di non avere commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;(*art.80 comma 4 del D.lgs.n.50/2016*)
 (*Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis commi 1 e 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 Settembre 1973, n.602.*)
 (*Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione*)
 (*Costituiscono gravi violazione in materia contributiva e previdenziale quelle ostantive al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC) di cui al Decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali 30 Gennaio 2015, pubblicato sulla G.U. n.125 del 1° Giugno 2015 ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale*)
4. Di non avere commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del Codice;(*art.80 comma 5 lett.a*)
5. Di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazione, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110 del Codice; *art.80 comma 5 lett.b*)
6. Di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali tali da rendere dubbia la integrità o affidabilità del concorrente; (*art.80 comma 5 lett.c*)
7. Di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2 del Codice , non diversamente risolvibile; *art.80 comma 5 lett.d*)
8. Di non determinare una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura di cui all'articolo 67 del codice, non risolvibile con misure meno intrusive; (*art.80 comma 5 Lett.e*)
9. Di non essere stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 Giugno 2001, n.231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 Aprile 2008, n.81;(*art.80 comma 5 lett.f*)
10. Di presentare nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni veritiere; (*art.80 comma 5 lett.f-bis*)
11. Di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'Anac per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nella procedura di gara e negli affidamento di subappalti; (*il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico*) *art.80 comma 5 lett.f-ter*
12. Di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;
 (*art.80 comma 5 lett.g*)
13. Di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 Marzo 1990, n.55.(*L'esclusione ha durata di un anno decorrente*)

dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa);(art.80 comma 5 lett.h)

14. Di possedere la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 Marzo 1999, n.68;
Nel caso di associazione temporanea o consorzio o GEIE già costituito o da costituirsi, la dichiarazione deve riguardare, ciascun concorrente che costituisce o costituirà l'associazione temporanea o il consorzio o il GEIE; (art.80 comma 5 lett.i)
15. Di non essere incorso nell'omessa denuncia, in qualità di vittima dei reati previsti e puniti dagli artt 317 (*concussione*) e 629 (*estorsione*) del Codice Penale, dei fatti all'autorità giudiziaria rispetto ai procedimenti per cui vi sia stata richiesta di rinvio a giudizio nell'anno antecedente la pubblicazione del bando

Ovvero

Di essere incorso nell'omessa denuncia in qualità di vittima dei reati previsti e puniti dagli artt.317(*concussione*) e 629 (*estorsione*) del Codice Penale, dei fatti all'Autorità giudiziaria, sussistendo i casi previsti dall'art.4, comma 1, legge n.689/1981 (*cause di esclusione della responsabilità*)(art.80 comma 5 Lett.l)

- 16 Di non trovarsi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale. In caso affermativo elenca le Imprese rispetto alle quali, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, si trova in una situazione di controllo diretto o come controllante o come controllato; (*Le cause di esclusione previste dal presente articolo non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto legge 8 Giugno 1002, n.306, convertito con modificazioni, dalla legge 7 Agosto 1992, n.356 o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 Settembre 2011 n.159, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.*) (art.80 comma 5 lett.m)

L'operatore economico che si trovi in una situazione di cui al comma 1 art.80 del Codice, qualora sia stato destinatario di una sentenza definitiva con pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero sia stata riconosciuta l'attenuante della collaborazione, come definita per le singole fattispecie di reato, o al comma 5 art.80 del Codice è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti. A tale fine il dichiarante è ammesso a provare quanto sopra allegando idonea documentazione.

Le dichiarazioni di cui all'art.80 comma 1 lettere a), b),b-bis) c), d), e), f) e g) e comma 2 dovranno essere rese, ai sensi degli artt. 46 e 47 del già citato DPR n. 445/2000, anche dai seguenti soggetti :

- a) *dal titolare o dal direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; dai soci o dal direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dai soci accomandatari e dal direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; dai membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza,ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio;*
- b) dai soggetti cessati dalla carica nell'ANNO ANTECEDENTE la data di pubblicazione del bando di gara qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; (l'esclusione non va disposta ed il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in

caso di revoca della condanna medesima.

Qualora gli interessati non fossero in grado di rendere, ciascuno per proprio conto, le dichiarazioni, il legale rappresentante dell'Impresa o il soggetto legittimato a presentare l'offerta, avendone interesse, può presentare una dichiarazione resa ai sensi dell'art.47 del D.P.R. 445/2000 in cui affermi "per quanto a propria conoscenza" il possesso dei requisiti richiesti.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda le dichiarazioni di cui all'art.80 comma 1 lettere a), b), b-bis) c), d), e), f) e g) e comma 2 devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art.80 del Codice che hanno operato presso la società incorporata o fusasi o che ha ceduto l'azienda cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara ;

- 3.B DICHIARA i nominativi, le date di nascita e residenza, di titolari, direttori tecnici, amministratori muniti di poteri di rappresentanza, nonché i nominativi dei soci in caso di s.n.c, dei soci accomandatari in caso di sas, degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza e socio unico o socio di maggioranza nel caso di società con meno di quattro soci per tutte gli altri tipi di società ; nonché i nominativi, le date di nascita e di residenza di chi rivestiva le suddette cariche, cessati nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara. Ove non vi siano soggetti cessati la dichiarazione va resa, anche se negativa, con la seguente dicitura " non ci sono soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara"
- 3.C DICHIARA se nell'anno antecedente la pubblicazione del bando di gara l'impresa concorrente è stata interessata o meno da fusione, incorporazione o acquisizione, totale o parziale a qualsiasi titolo di altra impresa e, in caso positivo, indica denominazione, ragione sociale, Partita Iva e sede; nonché i nominativi, le date di nascita la residenza degli eventuali titolare e direttore tecnico (se si tratta di impresa individuale) dei soci e del direttore tecnico (se si tratta di società in nome collettivo) del socio accomandatario e del direttore tecnico (se si tratta di società in accomandita semplice) , degli amministratori muniti di potere di rappresentanza e del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci (se si tratta di altro tipo di società o consorzio) delle società cedenti. La dichiarazione va resa anche se negativa con la seguente dicitura:" non è stata interessata da fusione, incorporazione o acquisizione, totale o parziale a qualsiasi titolo di altra impresa nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara" (vedi CGA, Sez. giurisd., sentenza n. 389 del 06/05/2008).
- 3.D (CASO DI CONCORRENTE STABILITO IN ALTRI STATI ADERENTI ALL'UNIONE EUROPEA o firmatari degli accordi di cui all'art.49 del D.Lgs. n.50/2016) attesta di possedere tutti i requisiti prescritti per la qualificazione e la partecipazione degli operatori economici alle gare secondo le norme vigenti nei rispettivi paesi;
- 3.E Dichiara di non partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di non partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti(art.48, comma 7 del Codice; **(La presente dichiarazione va resa da tutte le imprese partecipanti alla gara in qualsiasi forma);**
- 3.F Indica quali lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente nonché appartenenti alle categorie diverse dalla prevalente, ancorché subappaltabili per legge, intende, ai sensi dell'art.105 del " Codice" eventualmente subappaltare o concedere in cottimo oppure deve subappaltare o concedere a cottimo per mancanza delle specifiche qualificazioni. (Gli *eventuali SUBAPPALTI saranno*

disciplinati secondo le disposizioni previste dall'art.105 del D.Lgs.n.50/2016. Ai sensi del comma 6 del predetto articolo il concorrente è tenuto ad indicare nell'offerta la terna dei subappaltatori qualora intenda ricorrere al subappalto per le attività individuate al comma 53 dell'articolo 1 della legge 6 Novembre 2012 n.190 (attività maggiormente esposte al rischio di infiltrazione mafiosa). Nel caso di appalti aventi ad oggetto più tipologie di prestazioni la terna dei subappaltatori va indicata con riferimento a ciascuna tipologia di prestazione omogenea prevista nel bando di gara. L'omessa dichiarazione della terna non costituisce motivo di esclusione ma comporta per il concorrente l'impossibilità di ricorrere al subappalto. I subappaltatori devono possedere i requisiti previsti dall'art.80 del Codice e dichiararli in gara mediante presentazione di un proprio DGUE. Il mancato possesso dei requisiti di cui all'art.80 del Codice in capo ad uno dei subappaltatori indicati nella terna comporta l'esclusione del concorrente dalla gara. N.B. Non sarà autorizzato il subappalto nei confronti di un soggetto che ha presentato offerta alla presente gara ai sensi dell'art.105 comma 4 letta del Codice .

- 3.G indica (solo nel caso di Consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice) per quali consorziati (denominazione, ragione sociale e sede) il Consorzio concorre.

Si chiarisce che relativamente a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato. Nell'ipotesi di inosservanza a tale divieto si applica l'articolo 353 del Codice penale.

Si chiarisce altresì che salvo quanto disposto dai commi 18 e 19 dell'articolo 48 del Codice in caso di aggiudicazione i soggetti assegnatari dell'esecuzione dei lavori non possono essere diversi da quelli indicati. (comma 9 articolo 48 del Codice).

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 1, lettera c) del " Codice", in mancanza di designazione eseguono i lavori con la propria struttura

- 3 H (SOLO NEL CASO DI RAGGRUPPAMENTO O CONSORZIO O GEIE-GRUPPO EUROPEO DI INTERESSE ECONOMICO non ancora costituito) indica a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo (comma 8 articolo 48 del Codice).

- 3 I (SOLO NEL CASO DI ATI O CONSORZIO O GEIE NON ANCORA COSTITUITI)

ASSUME l'impegno, in caso di aggiudicazione, di uniformarsi alla disciplina vigente in materia di lavori pubblici con riguardo alle associazioni temporanee o consorzi o GEIE (Gruppo Economico di interesse europeo);

- 3.L Dichiara se intende o meno avvalersi di contratti di noli a freddo per l'esecuzione dei lavori (art. 21, comma 1, L.r. n. 20/1999). (La mancata presentazione di tale dichiarazione non costituisce motivo di esclusione dal partecipare alla gara , ma è motivo di diniego dell'autorizzazione in sede di esecuzione dei lavori)

- 3.M Indica dettagliatamente i mezzi di cui dispone in proprio per l'esecuzione dei lavori, fornendone l'elenco (art. 21, comma 1), L.r. n. 20/1999).

- 3.N Dichiara, ai sensi dell'art.53, comma 16-ter del D.Lgs.n.165/2001 e ss.mm.ii. di non avere concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti dell'amministrazione committente (compresi i soggetti di cui all'art.21 del D.Lgs.n.39/2013) che hanno cessato il rapporto di lavoro da meno di tre anni, i quali, negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della pubblica amministrazione;

- 3.O Indica l'indirizzo della sede legale ed il numero di fax, nonchè l'indirizzo di posta elettronica certificata ed autorizza l'utilizzo della notifica a mezzo fax

e/o posta elettronica certificata per eventuali richieste integrative e/o comunicazioni;

- 3.P Indica il codice fiscale, la partita Iva e la sede dell'Agenzia delle Entrate competente, in relazione al domicilio fiscale dell'Impresa, presso la quale viene indirizzata la dichiarazione dei redditi;
- 3.Q Si impegna, in caso di aggiudicazione, a comunicare un numero di conto corrente unico sul quale il Comune di Milazzo farà confluire tutte le somme relative all'appalto e **si obbliga** ad avvalersi del suddetto conto corrente unico per tutte le operazioni relative all'appalto, compresi i pagamenti delle retribuzioni al personale da effettuarsi esclusivamente a mezzo di bonifico bancario, bonifico postale o assegno circolare non trasferibile. Il mancato rispetto degli obblighi nascenti dagli impegni di cui sopra comporterà la risoluzione del contratto per inadempimento (art. 2 della L.r. n. 15 del 20/11/2008 come modificata dall'art. 28 della L.r. 14/05/2009, art. 6).
- 3.R (**Ai soli fini dei benefici di cui all'ar.93, comma 7 del D.Lgs.vo n.50/2016 (non a pena di esclusione)**)
- dichiarazione di essere in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n.1221/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 Novembre 2009;
 - dichiarazione di essere in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001;
 - dichiarazione di essere un operatore economico che sviluppa un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (*carbon footprint*) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067;
- 3.S Dichiarazioni in ordine alle posizioni INPS, INAIL E CASSA EDILE possedute dal concorrente;
- 3.T Dichiaro di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di Comportamento adottato dal Comune di Milazzo, ai sensi dell'art.54, comma 5, del D.Lgs. 165/2001, come sostituito dall'art.1 comma 44 della legge 6 Novembre 2012 n.190 .con deliberazione della Giunta Municipale n.118 del 20.12.2013 e successive revisioni;
- 3.U Dichiaro remunerativa l'offerta economica presentata giacchè per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto di tutte le circostanze generali, particolari, locali, nessuna esclusa ed eccettuata che possono influire sia sull'esecuzione dei lavori sia sulla determinazione della propria offerta;
- 3.V Dichiaro di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione di gara di cui alle premesse del presente disciplinare;
- 3.Z Dichiaro di aver preso visione della Guida ITACA alla redazione dei documenti per la trasparenza e tracciabilità della fase esecutiva dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (rev. Dicembre 2016) ed espressamente di accettare la " Clausola di contratto T& T per la trasparenza e la Tracciabilità " di cui all'Allegato 2 della Guida medesima e di **impegnarsi** ad inserire tale clausola nei contratti stipulati con i rispettivi operatori economici affidatari e sub-affidatari.
- 3.Z.1.Di essere edotto che il mancato rispetto della " clausola di Contratto T& T per la trasparenza e la tracciabilità "(Allegato 2) sarà soggetta all'applicazione di penali secondo quanto specificato nella medesima clausola.

4) (Caso di raggruppamento o consorzio o GEIE – Gruppo Europeo di Interesse eco-

nomico già costituito) Mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero l'atto costitutivo in copia autentica del Consorzio o GEIE (Gruppo Europeo di Interesse Economico);

5) (Caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete):

a) **Se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art.3, comma 4-quater del D.L. n.5/2009:**

1. **Copia autentica del contratto di rete**, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art.25 del CAD con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
2. **Dichiarazione** (sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune) che indichi per quali imprese la rete concorre e relativamente a queste ultime opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma; **(in caso di aggiudicazione i soggetti assegnatari dell'esecuzione dei lavori non possono essere diversi da quelli indicati);**
3. **Dichiarazione** che indichi la quota di partecipazione all'aggregazione di imprese che partecipa alla gara corrispondente alla percentuale di lavori che verranno eseguiti da ciascuna impresa aderente alla rete, al fine di rendere possibile la verifica dei requisiti percentuali richiesti dall'art.92 del Regolamento, nonché l'impegno ad eseguire le prestazioni oggetto dell'appalto nella percentuale corrispondente;

b) **Se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell'art.3, comma 4-quater del D.L. n.5/2009:**

1. **Copia autentica del contratto di rete**, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art.25 del CAD, **recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza** conferito all'Impresa mandataria con l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e della quota di partecipazione all'aggregazione di imprese che partecipa alla gara, corrispondente alla percentuale di lavori che verranno eseguiti da ciascun operatore economico concorrente. Si precisa che qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art.24 del CAD, **il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata anche ai sensi dell'art.25 del CAD;**

c) **Se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune , ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti:**

1. **Copia autentica del contratto di rete**, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art.25 del CAD, con allegato il **mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza** conferito alla mandataria, redatto per scrittura privata anche firmata digitalmente ai sensi dell'art.24 del CAD, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e della quota di partecipazione all'aggregazione di imprese che partecipa alla gara, corrispondente alla percentuale di lavori che verranno eseguiti da ciascun operatore economico concorrente;

ovvero

2. **Copia autenticata del contratto di rete** (redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art.25 del CAD) con allegate **le dichiarazioni** rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete attestanti:
 - a) a quale concorrente, In caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b) L'impegno, in caso di aggiudicazione ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di lavori pubblici con riguardo ai raggruppamenti temporanei;
 - c) La quota di partecipazione all'aggregazione di imprese che partecipa alla gara corrispondente alla percentuale dei lavori che verranno eseguiti da ciascuna impresa aderente alla rete al fine di rendere possibile la verifica dei requisiti percentuali richiesti dall'art.92 del Regolamento, nonché l'impegno ad eseguire le prestazioni oggetto dell'appalto nella percentuale corrispondente.

Si precisa che qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art.24 del CAD, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art.25 del CAD;

6.CAUZIONE PROVVISORIA: L'offerta del concorrente deve essere corredata da una garanzia di € € **5.603,32** pari al 2% dell'importo complessivo dell'appalto, costituita, ai sensi dell'art.93 del "D.lgs.50/2016, sotto forma di cauzione o fidejussione (*vedi Sezione III.1.1 del Bando di gara*).

7. DICHIARAZIONE RELATIVA AL PROTOCOLLO DI LEGALITÀ "Accordo quadro Carlo Alberto Dalla Chiesa" stipulato il 12 luglio 2005 tra la Regione siciliana, il Ministero dell'Interno ed altri Enti, al quale il Comune ha espressamente e formalmente aderito con deliberazione della Giunta Municipale del 12 luglio 2006 n. 190. La dichiarazione va resa sul **MODELLO E** allegato al presente disciplinare.

8. **RICEVUTA** di avvenuto pagamento del contributo di € 20,00 (venti) a favore dell'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici secondo le modalità di cui alla deliberazione dell'A.N.A.C. del 21 Dicembre 2016 pubblicata sul sito dell'ANAC nella sezione " contributi in sede di gara "

Costituisce causa di esclusione l'omesso versamento del contributo dovuto all'Autorità.

La mancata allegazione del versamento effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta è oggetto di soccorso istruttorio .

9. **DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEL CERTIFICATO DELLA CANCELLERIA DEL TRIBUNALE** competente **-Sezione fallimentare-** dalla quale risulti che nei confronti del concorrente non vi sono in corso procedure di fallimento, di concordato preventivo, di amministrazione controllata, di amministrazione straordinaria, di liquidazione coatta aperte nell'ultimo quinquennio.
10. **DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEL CERTIFICATO DELLA CAMERA DI COMMERCIO** con l'indicazione degli estremi di iscrizione (numero e data) del registro imprese, la forma giuridica e l'attività per la quale è iscritto che deve corrispondere a quella oggetto della presente procedura di affidamento; devono, altresì, essere indicati i dati identificativi (nome, cognome, luogo e data di nascita, qualifica) del titolare dell'impresa individuale, ovvero di tutti soci in nome collettivo, ovvero di tutti i soci accomandatari, nel caso di società in accomandita semplice, nonché di tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza e di tutti i direttori tecnici con riferimento anche ai cessati dalla carica nell'anno antecedente alla data di pubblicazione del bando);

11. **NON E' AMMESSO L' AVVALIMENTO (cfr art.146 comma 3 del Codice)**
12. **PASSOE" di cui all'art.2, comma 3.2 della delibera n.111 del 20 Dicembre 2012 dell'AVCP relativo al concorrente e, al subappaltatore ove ricorra il caso;**
13. **(nel caso ricorra l'ipotesi art.80 comma 5, lett. m- del Codice dei Contratti): BUSTA CHIUSA** e controfirmata sui lembi di chiusura anche preincollati dal fabbricante, recante la dicitura "*Documentazione relativa a situazioni di controllo*", contenente i documenti, in originale o in copia conforme all'originale, utili a dimostrare che la situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell'offerta.

SOCCORSO ISTRUTTORIO

Ai sensi dell'ar.83, comma 9 del Codice dei Contratti, le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85 del Codice, **con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica, e all'offerta tecnica.** La Stazione Appaltante assegna al concorrente un termine non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto ed i soggetti che le devono rendere.. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione , il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali **non sanabili** le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

L'irregolarità essenziale è **sanabile** laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti /elementi a corredo dell'offerta (*ad esempio : garanzia provvisoria, contratto di avvalimento aventi data certa anteriore alla data di scadenza delle offerte*)

Il mancato possesso dei prescritti requisiti **non è sanabile** mediante soccorso istruttorio e determina **l'esclusione dalla procedura di gara**

ALTRE INFORMAZIONI

- A. La domanda, le dichiarazioni e le documentazioni di cui ai punti 1), 2,3,4,5,6,7,8,9,10, 11, 12 e 13 devono contenere quanto previsto nei predetti punti

I concorrenti al fine di agevolare le operazioni di gara sono invitati ad utilizzare i modelli di istanza e dichiarazioni (A-A1-C-D-E) predisposti dalla Stazione Appaltante e disponibili sul sito internet www.comune.milazzo.me.it. Sezione Bandi di gara e sul sito della CUC www.comunesanfilippodelmela.it..

In alternativa i concorrenti possono utilizzare il **DGUE**, ai sensi dell'art.85 del D.Lgs.n. 50/2016 come da modello approvato con Circolare del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti 18 Luglio 2016 n.3 pubblicata sulla G.U n.174 del 27 Luglio 2016 e sul sito dell'ANAC, disponibile sul sito internet www.comune.milazzo.me.it - Bandi di gara in corso e sul sito della CUC www.comunesanfilippodelmela.it. **In quest'ultimo caso il concorrente dovrà rendere le dichiarazioni integrative sul Modello B (DICHIARAZIONI INTEGRATIVE AL DGUE).** . **Resta fermo in ogni caso la produzione delle dichiarazioni sostitutive contenute nel Modello A e A1 (ove ricorre in caso) e nel Modello E (Protocollo di legalità)**

Nel caso in cui il legale rappresentante/procuratore del concorrente non intenda rendere le dichiarazioni sostitutive ex art.80, commi 1 e 2 del Codice anche per conto dei soggetti elencati al comma 3 dell'art.80 del Codice, gli stessi **sono tenuti** a compilare in proprio le dichiarazioni contenute nel **Modello D**, allegando copia fotostatica del documento di identità in corso di validità. In tutti i casi i soggetti elencati all'art.80 comma 3 del D.Lgs.n.50/2016 **possono rendere**, in forma volontaria, le autodichiarazioni sul predetto Modello D.

- B. Le dichiarazioni di cui ai precedenti punti devono essere sottoscritte dal titolare o legale rappresentante in caso di concorrente singolo. Nel caso di concorrenti costituiti da imprese associate o da associarsi le medesime dichiarazioni devono essere prodotte o sottoscritte da ciascun concorrente che costituisce o che costituirà l'Associazione o il Consorzio o il GEIE -Gruppo Europeo di Interesse Economico-
Le dichiarazioni possono essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso **va trasmessa la relativa procura**.
- C. I. Consorzi di cui all'art.45, comma 2, lettere b) e c) del D.Lgs.n.50/2016 sono tenuti ad indicare, a pena di esclusione, all'atto di presentazione dell'offerta, i singoli consorziati per conto dei quali concorrono; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'art.353 del codice penale. E' vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile.
- D. Nel caso di concorrenti costituiti da imprese che intendono riunirsi o consorziarsi ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs.n.50/2016 l'impegno a costituire l'ATI, al fine di garantire l'immodificabilità, di cui all'art.45 comma 9 del D.Lgs.n.50/2016, deve specificare il modello (orizzontale, verticale o misto) e se vi siano imprese cooptate ai sensi dell'art. 92, comma 5, del " *Regolamento* " e ss.mm.ii., nonché specificare le parti dell'opera secondo le categorie previste che verranno eseguite da ciascuna associata. E' vietata l'associazione in partecipazione.
- E. Salvo quanto disposto all'art. 48, commi 17 e 18 del D.Lgs.n.50/2016 è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede d'offerta.
- F. Nel caso di concorrenti che hanno dichiarato di essere **Cooperative** iscritte all'Albo Nazionale degli Enti Cooperativi, sezione produzione e lavoro, tenuto dal Ministero della attività Produttive, sono tenuti a trasmettere altresì :
- ▶ certificato attestante l'iscrizione alla CCIAA competente, Registro delle imprese, dal quale si evinca che l'Impresa è iscritta per categoria analoga o simile a quella dei lavori da appaltare. Il certificato deve contenere l'annotazione relativa alla iscrizione delle Cooperative all'Albo nazionale degli Enti cooperativi, sezione produzione e lavoro, tenuto dal Ministero delle Attività produttive; in mancanza della suddetta annotazione occorre integrare la documentazione con il provvedimento di iscrizione all'Albo contenente tutti gli estremi (numero e data di iscrizione, sezione, etc.);
 - ▶ copia dichiarata conforme dell'atto costitutivo della Cooperativa, corredato da statuto;
 - ▶ certificazioni o dichiarazioni attestanti gli Organi di amministrazione in carica e i poteri agli stessi spettanti.
- G. La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico finanziario avverrà, ai sensi degli artt.81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l'utilizzo della banca dati Avcpass, reso disponibile dall'A.N.A.C. con le modalità di cui alla delibera n.111 del 20 Dicembre 2012 .Pertanto tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono, obbligatoriamente, registrarsi al sistema Avcpass accedendo all'apposito link sul portale dell'Autorità (*servizi ad accesso riservato- avcpass*) secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il "PASSOE" di

cui all'art.2 comma 3.2. della delibera attuativa n.111 del 20.12.2012- AVCP – da produrre in sede di partecipazione alla gara.

Nella **BUSTA "B – Offerta economica"**, deve essere contenuta, a pena di esclusione i seguenti documenti :

- a) dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante o da un suo procuratore, regolarizzata nel bollo, contenente l'indicazione del ribasso percentuale offerto, con sole quattro cifre decimali, rispetto all'importo dei lavori a base di gara al netto degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza di cui al punto II.2.1) del bando di gara.
Si precisa che non si terrà conto delle eventuali cifre decimali oltre la quarta.
- b) Ai sensi dell'art.95 comma 10 del D.Lgvo n.50/2016 l'offerta dovrà indicare i costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro

Nel caso di Associazioni o consorzi ordinari non ancora costituiti, nonché in caso di aggregazioni di imprese di rete l'offerta va sottoscritta, a pena di esclusione, dai rappresentanti legali di tutte le imprese impegnate nel raggruppamento o consorzio o aggregazione e deve specificare le quote di partecipazione e le quote di esecuzioni che saranno eseguite dall'Impresa capogruppo e dalla/e mandante/i, nonché l'espressa indicazione del capogruppo e l'impegno che in caso di aggiudicazione verrà conferito alla stessa mandato collettivo speciale con rappresentanza.

Il mandato speciale con rappresentanza e l'atto di costituzione dell'Associazione già regolarmente costituita devono contenere e le indicazioni e i dati di cui sopra.

In tutti i casi in cui l'offerta economica è sottoscritta da un procuratore del legale rappresentante del concorrente, va trasmessa la relativa procura.

Si rammenta che la busta contenente l'offerta deve essere idoneamente sigillata con ceralacca o con nastro adesivo personalizzato, controfirmata sui lembi di chiusura anche preincollati in modo sufficiente ad assicurarne la segretezza.

2. Procedura di aggiudicazione

La prima seduta pubblica avrà luogo il giorno 26 Febbraio 2018 e vi potranno partecipare i legali rappresentanti delle Imprese interessate oppure persone munite di specifica delega loro conferita da suddetti legali rappresentanti. Le operazioni di gara potranno essere aggiornate ad altra ora o a giorni successivi. Le sedute si svolgeranno senza soluzione di continuità e pertanto la Commissione a conclusione di ogni seduta stabilirà la data della successiva con avviso da pubblicarsi sul profilo della centrale di committenza cucsanfilippodelmelafurnari@pec.comune.sanfilippodelmela.me.it e sul profilo della Stazione Appaltante www.comune.milazzo.me.it Qualora non si addivenga all'aggiudicazione nella prima seduta, la data della seduta pubblica per l'aggiudicazione dell'appalto, presso la medesima sede, sarà pubblicata sui suddetti siti internet con 5 (cinque) giorni di anticipo sulla data della seduta stessa.

La Commissione di gara, il giorno fissato al punto IV.3.8) del bando per l'apertura delle offerte, in seduta pubblica, al fine dell'individuazione del metodo da usare per la determinazione della soglia di anomalia delle offerte, ai sensi dell'art.97 comma 2 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i procede preliminarmente ad effettuare il sorteggio di uno dei seguenti metodi:

- a) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del venti per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media;
- b) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del venti per cento rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso arrotondato all'unità superiore, tenuto conto che se la prima cifra dopo la virgola, della somma dei ribassi offerti

- dei concorrenti ammessi è pari ovvero uguale a zero la media resta invariata; qualora invece la prima cifra dopo la virgola della somma dei ribassi offerti dai concorrenti ammessi è dispari, la media viene decrementata percentualmente di un valore pari a tale cifra;
- c) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse incrementata del quindici per cento;
 - d) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, incrementata del dieci per cento;
 - e) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse con esclusione del dieci per cento arrotondato, all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media, moltiplicato per un coefficiente sorteggiato dalla Commissione giudicatrice all'atto del suo insediamento tra i seguenti valori: 0,6; 0,7; 0,8, 0,9. Nel caso in cui risultasse estratto il metodo di cui alla lettera e) dell'art.97, comma2 del D.lgs. n.50/2016 la Commissione procederà anche all'ulteriore sorteggio secondo le modalità disposte dalla norma citata.

Ai sensi dell'art. 97 comma 3 bis del Codice il calcolo per la determinazione della soglia di anomalia delle offerte è effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque.

La Commissione di gara procede nella stessa seduta ad aprire le **BUSTE A** nell'ordine di numerazione e sulla base della documentazione contenute nelle offerte presentate procede:

- a) a verificare la regolarità dei plichi e della documentazione contenuta nella busta A e ad escludere dalla gara i concorrenti che incorrano nelle cause di esclusione previste dal disciplinare di gara, previa richiesta di regolarizzazione (ad esclusione delle irregolarità non sanabili) secondo quanto previsto dall'art.83 comma 9 del D.Lgs.n.50/2016;
- b) a verificare che i consorziati -per conto dei quali i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice hanno indicato che concorrono- non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma ed in caso positivo ad escluderli entrambi dalla gara.
- c) a verificare che nessuno dei concorrenti partecipi in più di un raggruppamento temporaneo, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario ovvero anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento, aggregazione o consorzio ordinario di concorrenti ed in caso positivo ad escluderli dalla gara.
- d) a verificare che i concorrenti hanno presentato nelle forme richieste, o mancante di sottoscrizione, la dichiarazione relativa al *protocollo di legalità "Carlo Alberto Dalla Chiesa"* stipulato il 12 luglio 2005 tra la Regione siciliana, il Ministero dell'Interno ed altri Enti, al quale il Comune ha espressamente e formalmente aderito con deliberazione della Giunta Municipale del 12 luglio 2006.
- e) a verificare che non abbiano presentato offerte i concorrenti che, in base alle dichiarazioni di cui al punto e14 del disciplinare di gara, sono tra loro in situazioni di controllo ed in caso positivo ad escluderli dalla gara.
- f) a verificare che i concorrenti abbiano fornito la dimostrazione dell'avvenuto versamento del contributo all'Autorità per la Vigilanza dei contratti pubblici dei lavori, servizi e forniture previsto dal bando di gara.
- g) Adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all'art.29 comma 1 del Codice;

Ove nel corso delle verifiche e accertamenti di cui anzi dovesse emergere la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85 del Codice, con esclusione di quelle afferenti

all'offerta economica, sarà attivato il soccorso istruttorio con i limiti e le modalità di cui all'art.83 comma 9 del Codice dei Contratti.(cfr SOCCORSO ISTRUTTORIO)

La Commissione di gara , nella stessa seduta o in successive sedute pubbliche, effettuerà la verifica circa il possesso dei requisiti generale e speciali dei concorrenti sulla base delle dichiarazioni da essi presentate, secondo le modalità indicate al punto VI.2 lett.a del bando di gara e procede all'eventuale esclusione dalla gara dei concorrenti non in possesso dei suddetti requisiti . A tal fine sulla scorta delle indicazioni fornite con comunicato del Presidente *dell'ANAC del 26 Ottobre 2016*, verrà effettuata una verifica a campione sorteggiando un numero di concorrenti pari al 5% delle offerte presentate, arrotondate all'unità superiore.

I *Passoe* dei concorrenti da verificare verranno trasmessi al RUP della Stazione Appaltante.

In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione la Stazione Appaltante ne da segnalazione all'Autorità ai sensi dell'art.80 comma 12 del D.Lgs. n.50/2016.

La Commissione di gara , a conclusione della seduta pubblica di riapertura delle operazioni di gara, all'esito della verifica dei requisiti generali e speciali di cui sopra, provvederà a trasmettere i relativi verbali al RUP della Stazione Appaltante per gli adempimenti di cui all'articolo 29 comma 1 del Codice.

Acquisita la documentazione di cui innanzi, la Commissione il giorno già fissato nell'ultima seduta utile, procede in via definitiva:

1. all'esclusione dalla gara dei concorrenti per i quali non risulti confermato il possesso dei requisiti generali;
2. alla segnalazione, ai sensi dell'art. 80, comma 12 del Codice, all'Autorità per la vigilanza sui contratti di lavori pubblici, servizi e forniture (ANAC) in caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione ;

Quindi, la Commissione procede poi nella stessa seduta o in eventuale successiva seduta pubblica all'apertura delle buste "**B - offerta economica**", presentate dai concorrenti non esclusi dalla gara e alla verifica della documentazione presentata in conformità a quanto previsto nel presente disciplinare , alla lettura dei prezzi offerti e dei relativi ribassi.

La Commissione di gara determina quindi la graduatoria per l'aggiudicazione prendendo in considerazione solo le offerte presentate dai concorrenti non esclusi dalla gara e procede poi, ai sensi dell'art.97, comma 2 del D.Lgs.n.50/2016 alla determinazione della soglia di anomalia delle offerte in base al metodo estratto mediante sorteggio dalla stessa Commissione. Ai sensi del comma 3-bis del predetto art.97 il calcolo di cui al comma 2 è effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque.

La Commissione di gara procede alla esclusione delle offerte che risultino pari o superiori alla soglia di anomalia e procede quindi all'individuazione dell'aggiudicatario dell'appalto tenuto conto dell'offerta che più si avvicina per difetto alla soglia di anomalia sopra individuata, ed alla individuazione del concorrente collocatosi al secondo posto in graduatoria; in caso di offerte uguali per l'individuazione sia del primo che del secondo si procederà immediatamente al sorteggio.

Successivamente la Stazione Appaltante procede a verificare nei confronti dell'aggiudicatario provvisorio il possesso dei requisiti generali previsti dall'articolo 80 del D.lgs.vo n.50/2016 con le modalità previste dall'art.81 dello stesso decreto nonché ad effettuare il controllo di eventuali altri requisiti dichiarati per la partecipazione alla gara o comunque necessari per definire la procedura di affidamento.

Ove invece la prova non sia fornita o non confermi le dichiarazioni presentate a corredo dell'offerta, ovvero nell'ipotesi che l'esito delle verifiche e dei controlli effettuati d'ufficio sull'aggiudicatario diano esito negativo, la Stazione Appaltante pronuncia l'aggiudicazione a favore del secondo in graduatoria.

Nell'ipotesi che nella condizione negativa di cui sopra si trovino entrambi gli offerenti la Stazione appaltante procede ad individuare nuovi aggiudicatari provvisori oppure a dichiarare deserta la gara alla luce degli elementi economici desumibili dalla nuova eventuale aggiudicazione.

I concorrenti ad eccezione dell'aggiudicatario possono chiedere alla Stazione Appaltante la restituzione della documentazione presentata al fine della partecipazione alla gara.

Ove le operazioni di gara non si esauriscano nell'arco di una seduta, i plichi –posti in contenitori sigillati a cura della Commissione di gara– saranno custoditi con forme idonee ad assicurarne l'integrità a cura del responsabile degli adempimenti di gara.

La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art.88 comma 4-bis e 89 e dall'art.92 comma 3 del D.Lgs. 6 Settembre 2011 n.159 (Codice Antimafia).

Le spese relative alla pubblicazione del bando , ai sensi dell'art.216 comma 11 del Codice e del d.m. 2 Dicembre 2016 (GU 25.01.2017 n.20) sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione. La Stazione appaltante comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse ivi comprese quelle di registro ove dovute relative alla stipulazione del contratto.

Il Dirigente del 4° Settore si riserva di disporre in autotutela, ove ne ricorra la necessità e con provvedimento motivato, la riapertura della gara informale già conclusa e l'eventuale ripetizione delle sue operazioni.

Trattamento dei dati personali

I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del decreto legislativo 30 Giugno 2003, n.196 e ss.mm.ii esclusivamente nell'ambito della gara cui si riferisce il presente disciplinare.

CLAUSOLE DI AUTOTUTELA

(Circolare Ass.Reg.LL.PP. n°593 del 31.01.2006 – GURS n°8/2006)

Qualora la stazione Appaltante accerti, nel corso del procedimento di gara ed attraverso indizi gravi, precisi e concordanti, una situazione di collegamento sostanziale in violazione delle clausole di legalità, le Imprese verranno escluse con la sanzione accessoria del divieto di partecipazione per un anno alle gare bandite in ambito regionale.

Qualora la Commissione di gara rilevi anomalie in ordine alle offerte, considerate dal punto di vista dei valori in generale, della loro distribuzione numerica o raggruppamento, della provenienza territoriale, delle modalità o singolarità con le quali le stesse offerte sono state compilate e presentate, ecc , il procedimento di aggiudicazione è sospeso per acquisire le valutazioni (non vincolanti) dell'Autorità che sono fornite previo invio dei necessari elementi documentali. L'autorità si impegna a fornire le proprie motivate indicazioni entro dieci giorni lavorativi dalla ricezione della documentazione.

Decorso il suddetto termine di 10 giorni la commissione di gara, anche in assenza delle valutazioni dell'Autorità, dà corso al procedimento di aggiudicazione. Nelle more, è individuato il soggetto responsabile della custodia degli atti di gara che adotterà scrupolose misure necessarie ad impedire rischi di manomissione garantendone l'integrità e l'inalterabilità.


La Stazione Appaltante si riserva di acquisire sia preventivamente alla stipulazione dell'appalto, sia preventivamente all'autorizzazione dei sub-contratti di qualsiasi importo le informazioni del prefetto ai sensi dell'art.83 del D.Lgvo 159/2011. Qualora il Prefetto attesti, ai sensi e per gli effetti dell'art.87 del D.lgvo 159/2011 che nei soggetti interessati emergono elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa, la stazione appaltante procede all'esclusione del soggetto risultato aggiudicatario ovvero al divieto del sub-contratto.

Oltre ai casi in cui ope legis è previsto lo scioglimento del contratto di appalto, la stazione appaltante recederà, in qualsiasi tempo, dal contratto, revocherà la concessione o l'autorizzazione al sub-contratto, cottimo, nolo o fornitura al verificarsi dei presupposti stabiliti dal D.Lvo 159/2011.

Data pubblicazione Albo Pretorio 18 Gennaio 2018

Il Dirigente

Ing. Tommaso La Malfa



ALLEGATO 1

CLAUSOLA DI BANDO TIPO T&T PER LA TRASPARENZA E TRACCIABILITÀ

L'operatore economico Aggiudicatario e gli operatori economici coinvolti a qualsiasi livello della filiera dei subcontratti sono tenuti al pieno rispetto di quanto previsto dal co. 2, 7, 9 dell'articolo 105 del D.lgs. 50/2016, dal comma 1 dell'articolo 3 della legge 136/2010 dall'articolo 80 co. 5 lett. h) del D.Lgs. 50/2016, in ordine al divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e dalla "clausola di contratto T&T per la Trasparenza e Tracciabilità", allegata al presente atto, e ad inserire tale clausola nei contratti stipulati con i rispettivi operatori economici affidatari e sub-affidatari.

Il partecipante alla gara che non accettasse la "clausola di contratto T&T per la Trasparenza e la Tracciabilità" sarà escluso dalla gara stessa.

Il mancato rispetto della "clausola di contratto T&T per la Trasparenza e la Tracciabilità" sarà soggetta all'applicazione di penali, secondo quanto specificato nella medesima "clausola".

L'amministrazione, ai sensi del comma 9 dell'articolo 3 della legge 136/2010, verificherà che nei contratti sottoscritti dall'Aggiudicatario e dai sub contraenti a qualsiasi livello della filiera dei subcontratti, a pena di nullità assoluta, sia inclusa la clausola di contratto T&T - Trasparenza e Tracciabilità.

Le informazioni trasmesse all'Amministrazione aggiudicatrice, in applicazione delle suddette norme, saranno pubblicate sul profilo committente della stessa e rese accessibili al pubblico per tutta la durata del contratto ed almeno fino al collaudo definitivo dello stesso, comunque nel rispetto del D.Lgs. 196/2003.

ALLEGATO 2

CLAUSOLA DI CONTRATTO TIPO T&T PER LA TRASPARENZA E TRACCIABILITÀ

N.1 – Obblighi dell'Aggiudicatario e delle filiere dei subcontraenti

L'operatore economico aggiudicatario e gli operatori economici coinvolti a qualsiasi livello della filiera dei subcontratti accettano esplicitamente quanto previsto dalla presente clausola di contratto T&T per la trasparenza e tracciabilità, ivi compreso il sistema di penali indicato nel successivo punto N. 5. Al fine di garantire la tracciabilità e la trasparenza dell'esecuzione del contratto, l'Aggiudicatario ed i subcontraenti sono tenuti, nei modi e tempi di seguito specificati, a trasmettere all'Amministrazione aggiudicatrice, per ogni subcontratto affidato, le informazioni di cui ai co. 2, 7 e 9 dell'articolo 105 del D.Lgs 50/2016, quelle di cui al comma 1 dell'articolo 3 della legge 136/2010 e quelle di cui comma 5, lettera h), art. 80, D.lgs. 50/2016, di seguito richiamate.

Comma 2, art. 105, D.Lgs. 50/2016, periodi quinto e sesto: "...L'affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto....".

Comma 7, art. 105, D.Lgs. 50/2016, primo periodo: "L'affidatario deposita il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario trasmette altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal presente codice in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80....".

Comma 9, art. 105, D.Lgs. 50/2016, terzo periodo: "...L'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano di cui al comma 17....

Comma 1, art.3, l. 136/2010: "Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese nonché i concessionari di finanziamenti pubblici anche europei a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva, ...".

Comma 5, lettera h), art. 80, D.lgs. 50/2016: "Le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico in una delle seguenti situazioni, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6

qualora: ... h) l'operatore economico abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55....”.

Gli operatori economici a vario titolo coinvolti nella filiera dell'appalto sono altresì tenuti a comunicare l'eventuale iscrizione in elenco di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list, di cui all'art. 1 commi 52 e segg. della L. 6 novembre 2012, n. 190, al D.P.C.M. 18/04/2016 e disciplina correlata inerenti i controlli antimafia nei confronti di operatori economici operanti in settori maggiormente esposti a rischi di infiltrazione mafiosa), la Prefettura competente, l'attività imprenditoriale di iscrizione tra quelle elencate all'articolo 1, comma 53, della citata L. 190/2012 e decreti interministeriali correlati, il termine di scadenza di efficacia dell'iscrizione, nonché a trasmettere un aggiornamento nel caso di variazione di una o più delle informazioni comunicate, entro 30 giorni dalla variazione stessa.

L'operatore economico aggiudicatario e gli operatori economici coinvolti a qualsiasi livello della filiera dei subcontratti assumono l'obbligo, all'atto della stipula del contratto relativo al proprio affidamento, ad inserire negli eventuali successivi contratti di subaffidamento la presente clausola di contratto T&T per la trasparenza e tracciabilità.

Per filiera delle imprese, ai sensi dell'art. 6, co. 3, del D.L. n. 187/2010 nonché degli indirizzi espressi in materia dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici nella determinazione n. 4 del 7 luglio 2011, si intende il complesso di tutti i soggetti che intervengono a qualunque titolo – anche con rapporti negoziali diversi da quelli di appalto e subappalto, indipendentemente dalla loro collocazione nell'ambito dell'organizzazione imprenditoriale – nel ciclo di realizzazione delle opere. Sono pertanto, ricompresi in essa tutti i soggetti che abbiano stipulato subcontratti legati al contratto principale da una dipendenza funzionale, pur riguardanti attività collaterali.

N.2 – Verifiche dell'Amministrazione aggiudicatrice

L'Amministrazione aggiudicatrice, l'operatore economico aggiudicatario e gli operatori economici coinvolti a qualsiasi livello della filiera dei subcontratti, sono tenuti al pieno rispetto di quanto previsto dal comma 9 dell'articolo 3 della legge 136/2010 e di seguito trascritto.

Comma 9, art.3, l. 136/2010: “La stazione appaltante verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui al comma 1 sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla presente legge”.

Nell'affidamento dei subcontratti, a qualsiasi livello della filiera, il rispetto della norma è attuato con la trascrizione della presente CLAUSOLA DI CONTRATTO T&T nel relativo subcontratto.

L'Amministrazione aggiudicatrice si riserva, in modi e tempi autonomamente definiti, di esercitare le verifiche previste sia nei subcontratti affidati dall'Aggiudicatario che in quelli affidati da altri operatori economici a qualsiasi livello della filiera dei subcontratti.

N.3 – Informazioni da trasmettere

L'operatore economico Aggiudicatario e gli operatori economici coinvolti a qualsiasi livello della filiera dei subcontratti, al momento dell'affidamento di un subcontratto, trasmettono alla Amministrazione aggiudicatrice le seguenti informazioni relative al subcontratto ed all'operatore economico al quale è affidato il subcontratto:

- CIQ, CUP;
- oggetto e importo del subcontratto con la specificazione della percentuale di incidenza della manodopera e del personale;
- quota, in percentuale, del contratto sull'importo complessivo dell'appalto;
- quota, in valore assoluto ed in percentuale sull'importo delle prestazioni affidate, delle forniture con posa in opera e dei noli a caldo, singolarmente;
- data stipula del subcontratto e data prevista per la conclusione o durata prevista del subcontratto;
- Ragione Sociale e sede legale del subcontraente;
- Codice Fiscale / P. IVA e numero di iscrizione alla CCIAA;
- certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti in relazione alla prestazione subappaltata (in caso di subappalto);
- dichiarazione attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del D.Lgs. 50/2016 (solo in caso di subappalto ex art. 105 del Codice dei contratti pubblici);
- dichiarazione di aver trasmesso alla stazione appaltante la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano di cui al comma 17 dell'art. 105 D.Lgs. 50/2016;
- dichiarazione di non presenza diretta o indiretta di capitale coperto da intestazioni fiduciarie (dichiarazione obbligatoria per gli appaltatori ed i subappaltatori e facoltativa per gli altri subcontraenti);

- IBAN c/c dedicato e persona delegata ad operare per il subcontraente;
- Informazioni sull'eventuale iscrizione dell'affidatario in elenco di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list, di cui all'art. 1 commi 52 e segg. Della L. 6 novembre 2012, n. 190, al D.P.C.M. 18/04/2016 e disciplina correlata inerenti i controlli antimafia nei confronti di operatori economici operanti in settori maggiormente esposti a rischi di infiltrazione mafiosa), ed in particolare: attività imprenditoriale di iscrizione tra quelle elencate all'articolo 1, comma 53, della citata L. 190/2012 e decreti interministeriali correlati, Prefettura competente, , termine di scadenza di efficacia dell'iscrizione. Gli operatori economici restano obbligati a trasmettere scheda aggiornata nel caso di variazione di una o più delle informazioni comunicate entro 30 giorni dalla variazione stessa.

Le informazioni sono inviate dall'Affidante (operatore economico che affida il subcontratto a qualunque livello della subcontrattazione) con la SCHEDA T&T, con firma che attesta la veridicità delle informazioni fornite.

La SCHEDA T&T riporta anche la firma dall'Affidatario del subcontratto (operatore economico al quale viene affidato il subcontratto a qualunque livello della subcontrattazione), con la quale questi conferma la veridicità delle informazioni fornite e dichiara che la società non ha partecipazioni dirette o indirette di capitale coperto da segreto fiduciario.

Altre eventuali informazioni di chiarimento o integrative di quelle comunicate potranno essere richieste dall'Amministrazione aggiudicatrice all'Affidante o all'Affidatario del subcontratto a qualsiasi livello della filiera dei subcontratti.

Sono soggette all'obbligo di comunicazione dei dati sopra indicati tutte le fattispecie contrattuali, indipendentemente dal loro importo, oggetto, durata e da qualsiasi condizione e modalità di esecuzione.

N.4 – Tempi e modalità di trasmissione

Le informazioni sono trasmesse dall'Affidatario all'Amministrazione aggiudicatrice con la SCHEDA T&T via PEC o compilando la stessa scheda sul profilo di committente dell'Amministrazione aggiudicatrice, sottoscrivendo la scheda stessa con firma digitale.

Le informazioni sono trasmesse con la SCHEDA T&T, per ciascun subcontratto, entro cinque giorni dalla stipula del subcontratto e comunque almeno il giorno prima dell'inizio della prestazione da parte del subcontraente. Nel caso che il subcontratto non sia stipulato in forma scritta le informazioni da trasmettere all'Amministrazione aggiudicatrice con la SCHEDA T&T debbono in ogni caso essere inviate il giorno prima che l'Affidatario fornisca all'Affidante il lavoro o servizio o fornitura oggetto del subcontratto.

Resta fermo l'obbligo di cui al co. 7 dell'art. 105 del Codice, che prevede il deposito, almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni, del contratto di subappalto presso la stazione appaltante. Tale contratto deve essere corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, unitamente alla certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal Codice in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice.

N.5 - Penali

Nel caso l'Amministrazione accerti che la “clausola di contratto T&T per la Trasparenza e Tracciabilità” non sia stata esplicitamente richiamata o trascritta in un subcontratto, ferma restando, ai sensi del comma 9, articolo 3 della legge 136/2010, la sua nullità, l'Affidante del subcontratto è:

- sottoposto al pagamento di una penale pari al 10% del valore del subcontratto affidato, e comunque non inferiore a 500 euro.

Nel caso l'Amministrazione accerti un ritardato invio della SCHEDA T&T, l'Affidante e l'Affidatario saranno ciascuno tenuti a:

- pagare una penale pari all' 1 per mille del valore del contratto o subcontratto per ogni giorno di ritardo, fino alla concorrenza del 5% del contratto o del subcontratto stesso.

Nel caso l'Amministrazione aggiudicatrice accerti che la SCHEDA T&T contiene informazioni che non corrispondono al vero, oltre alla trasmissione della notizia alle competenti Autorità, applicherà nei confronti dell'Affidante e dell'Affidatario:

- una penale ciascuno, da un minimo del 5% ad un massimo del 10% del contratto o subcontratto in relazione alla gravità della non correttezza delle informazioni fornite.

Le penali previste dal presente articolo non comportano obblighi di carattere indennitario né risarcitorio a carico della stazione appaltante.